

Capitolo 9°

stabilimenti balneari, alberghi diurni e piscine

NORME COMUNI

3.9.1. Autorizzazione

Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui all'art.86 del T.U. 18 giugno 1931, n.733, come modificato dall'art. 19 del DPR 616/77, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall'A.S.L. su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

Resta ferma, per i casi applicabili, l'acquisizione della agibilità favorevole rilasciata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 16/51. (i)

(i) Vedasi 1° comma art. 3.1.10 del successivo Cap. 10. Per i casi dubbi è necessario richiedere preventivo parere presso la Prefettura di competenza.

*** 3.9.2 Requisiti generali di usabilità**

Oltre ai requisiti minimi previsti dal presente capitolo, le strutture devono osservare il rispetto delle norme vigenti in materia igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di conformità per i materiali, per gli impianti elettrici e per gli impianti di servizio, gli scarichi idrici, nonché la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Per eventuali ambienti destinati ad attività complementari si applicano le specifiche norme legislative e regolamentari vigenti.

1) STABILIMENTI BALNEARI

3.9.3. Numero utenze ammissibili

Per ogni persona deve essere assicurata una superficie minima di mq. 5.

Il numero massimo di utenti ammissibili è definito dal rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.

3.9.4. Cabine - spogliatoio - Numero minimo, caratteristiche, dotazione

Il numero minimo delle cabine-spogliatoio non può essere inferiore ad 1/10 del numero delle utenze massime ammissibili per quelle singole.

Gli spogliatoi possono essere anche del tipo a rotazione (singolo o collettivo); in tal caso il numero di posti spogliatoio non deve essere inferiore ad 1/20 del numero degli utenti ammissibili.

Un posto spogliatoio a rotazione equivale ad una cabina singola o a mq 1,6 di spogliatoio comune.

Le cabine spogliatoio singole devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,20, una superficie minima di mq. 1,60 con lato minimo di m. 1,20.

Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:

- un sedile;
- due appendiabiti;
- un cestino porta rifiuti.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine, dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo di larghezza minima di m.1.

Le operazioni di pulizia della cabina devono essere effettuate con periodicità giornaliera e in tutti i casi ne ricorrano le condizioni..

3.9.5. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima

Il numero minimo dei WC deve essere calcolato in ragione di 2 servizi per i primi 100 utenti ammissibili con incremento di 1 per ogni ulteriori 100 utenti o frazione.

I servizi devono essere separati per sesso.

Restano fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e la dotazione minima di servizi per il personale addetto.

Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche come indicato agli artt. 3.9.32 e 3.9.34.

Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per un'altezza non inferiore a m.2.

La pavimentazione deve essere in materiale antisdrucchiolevole e di facile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato. Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.

3.9.6. Docce

Il numero delle docce che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 100 utenti con un minimo di 2.

Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno m.1 x 1 con fognolo o pilette sifonate.

3.9.7 Raccoglitori di rifiuti

Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.

3.9.8 Pronto soccorso

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di mq. 9 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici ed attrezzature necessarie e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

3.9.9 Luoghi di ristorazione

Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

2) ALBERGHI DIURNI

3.9.10 Superficie minima dei locali

I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza non inferiore a m.2,40, una superficie di base non inferiore a mq. 4 per i bagni con vasca, ed a mq. 1 per i bagni a doccia. In quest'ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq. 1 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

Tali spazi devono essere idoneamente riscaldati e provvisti di prese o sistemi per asciugacapelli installati nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

3.9.11. Servizi igienici

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 5 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali (a pedale o a cellule fotoelettriche) con distributori di salviette monouso ovvero di asciugatoi termoventilanti, distributori di sapone liquido o in polvere nonché di un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita ed impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavaggio raccordata alla fognatura.

3.9.12. Caratteristiche dei locali

Fermo restando che per i servizi l'altezza non può essere inferiore a m.2.40, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m.2.70 fatti salvi i casi in cui ricorra l'applicazione delle disposizioni di cui al D. L.vo 626/94.

Le pareti ed i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi e dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad una altezza di m.2) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

Il pavimento deve essere antisdrucciolevole e deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che

permetta il facile scolo delle acque di lavaggio nonché essere antisdrucciolevole.

Le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

L'aerazione degli spazi di servizio è ammessa sia a mezzo di regolamentare superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 10 volumi/ora in espulsione continua ovvero 20 volumi ora se intermittente con comando temporizzato che garantisca almeno 3 ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente.

L'aerazione degli altri spazi deve essere garantita mediante regolamentare superficie finestrata apribile (1/8 della superficie in pianta del locale) o mediante impianto di condizionamento atto ad assicurare i requisiti previsti al cap. 4 del presente Titolo.

3.9.13. Caratteristiche dell'arredamento

Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidocce nonché dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.9.14. Locali depositi

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di appositi e distinti locali per il deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.9.15 Disinfezione

I bagni e le docce, dopo ogni uso, vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.

La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.9.16 Cambio biancheria

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuato a cura del gestore.

La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3) PISCINE

A) NORME GENERALI

3.9.17 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle piscine di qualsiasi tipo (scoperte, coperte, miste, convertibili), di uso pubblico o aperte al pubblico, con esclusione delle piscine destinate ad usi riabilitativi, curativi e termali.

3.9.18 Definizioni

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Ai fini del presente regolamento si definiscono ad uso pubblico o aperte al pubblico le piscine il cui accesso presupponga l'acquisto di un biglietto, tessera, abbonamento, quota associativa o altro, nonché quelle ad accesso gratuito ma poste al servizio di comunità quali strutture ricettive, scuole e similari.

3.9.19 Deroghe

Per le piscine ad esclusivo servizio di comunità, quali strutture ricettive, possono essere adottate deroghe relativamente ai seguenti punti, secondo le opportune prescrizioni che saranno impartite dalla competente Struttura Tecnica dell'ASL :

- infrastrutture e servizi dell'area di insediamento della piscina;
 - presenza dell'atrio di ingresso;
 - presenza e numero degli spogliatoi;
 - presenza e numero dei depositi abiti e loro dotazione;
 - presenza e numero dei servizi igienici;
 - annotazioni nel registro dei controlli, limitatamente alla rilevazione ogni due ore delle frequenze;
 - frequenza e modalità dei controlli dell'acqua in vasca;
- di cui agli artt. 3.9.21 comma 4, 3.9.31, 3.9.32 -3.9.33- 3.9.34 limitatamente alle dotazioni dei servizi - 3.9.35, 3.9.51, 39.53, 3.9.55 e 3.9.63 limitatamente alla periodicità del rilievo e al tipo di controllo.

Per ciò che riguarda le piscine ad uso condominiale saranno sottoposte a vigilanza le caratteristiche dell'acqua contenuta nella vasca.

3.9.20 Classificazione delle piscine

In base alle caratteristiche di utilizzazione, si individuano nelle varie tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche:

a) Vasche per nuotatori: vasche aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere e al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme FIN-FINA vigenti.

b) Vasche per tuffi: vasche aventi i requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere e al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme FIN-FINA vigenti per quanto riguarda i tuffi. In particolare:

- le piattaforme di lancio, da m. 5 a m. 10 di altezza, devono essere rigide e misurare non meno di m. 5 di lunghezza e m. 2 di larghezza con recinzione su 3 lati;
- la scaletta di accesso deve essere inclinata e interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma da m. 5;

- la profondità dell'acqua nelle zone di lancio deve essere la seguente

a) per i trampolini con altezza dal pelo dell'acqua compresa tra m. 1 e m. 3, profondità m. 3,50 con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno m. 7;

b) per le piattaforme con altezza sul pelo dell'acqua compresa tra m. 5 e m. 10, profondità di almeno m. 5 con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno m. 8 e lunghezza di almeno m. 18; alla fine dei m. 18 occorre prevedere uno scivolo:

c) Vasche ricreative e di addestramento al nuoto: vasche aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie. La profondità massima non deve essere superiore a m. 1,10 per almeno 1/3 della superficie della vasca.

d) Vasche per bambini: vasche aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima non deve essere superiore a m. 0,60.

e) Vasche polifunzionali: vasche aventi i requisiti morfologici e funzionali che consentono l'utilizzo contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi.

f) Vasche ricreative attrezzate: vasche con attrezzature accessorie prevalenti quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, pareti mobili, fondi mobili, ecc.

3.9.21 Area di insediamento delle piscine

L'area di insediamento delle piscine deve essere lontana da sorgenti di inquinamento.

Fermo restando quando previsto al successivo art. 3.9.58 l'area deve essere dotata di opere di urbanizzazione ovvero garantire idonei sistemi per l'approvvigionamento dell'acqua di alimentazione e l'idoneo smaltimento delle acque di svuotamento. Tali condizioni devono essere certificate in fase di progetto.

Detta area deve, altresì, garantire la accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso.

B) REQUISITI TECNICO-STRUTTURALI

B.1) Sezione attività natatorie e di balneazione

3.9.22 Numero di frequentatori e capienza delle vasche

Il numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nell'area destinata alle attività natatorie è dato dalla capienza complessiva delle vasche, calcolata in ragione di mq. 1,5 di specchio d'acqua a persona per le vasche per bambini e di mq. 2 di specchio d'acqua a persona per tutte le altre vasche.

* 3.9.23 Caratteristiche delle vasche

La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire la sicurezza dei bagnanti, consentire comunque un facile controllo visivo di tutte le parti del bacino al personale di vigilanza e, inoltre, assicurare una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.

Le pareti delle vasche devono avere caratteristiche costruttive tali da non costituire pericolo per la sicurezza dei bagnanti. In particolare gli ancoraggi e gli elementi di fissaggio devono essere incassati, la larghezza di eventuali fessure o il diametro di eventuali fori non devono essere superiori a mm. 8 , e per almeno una profondità di m. 0,80, le pareti devono essere perfettamente verticali e lisce.

Dove la profondità sia inferiore a m. 1,00, la pendenza del fondo non deve superare il limite dell'8%.

* Lo scarico di fondo delle vasche deve essere appositamente protetto realizzando griglie con maglie di sezione non superiore a mm. 8 ovvero altri sistemi equivalenti.

L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, non deve essere inferiore a m.3,50.

* 3.9.24 Sistemi di tracimazione

Si intende per acqua di tracimazione quella raccolta con sfioro, dovuta alla portata di ricircolo, al reintegro, ai fattori naturali accidentali (pioggia, vento, ecc.)

Tutte le vasche devono essere fornite di un sistema di tracimazione costituito da canali sfioratori perimetrali; in alternativa (per vasche di superficie non > di 200 mq) possono essere usati skimmer incassati nelle pareti a livello del pelo dell'acqua.

Nelle vasche per nuotatori gli skimmer non possono essere installati nelle pareti di virata.

Le caratteristiche tecniche degli skimmer il loro posizionamento ed il loro numero dovranno garantire il continuo ed efficiente sfioro tenuto conto del posizionamento e del numero delle bocchette di immissione e della presenza di eventuali tratti di canali sfioratori.

I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero debbono essere realizzati in modo da consentire una facile ed adeguata pulizia.

Nei canali sfioratori non devono poter confluire le acque di ricaduta sulle banchine e le acque di lavaggio delle stesse.

* 3.9.25 Accessi in vasca

Quando il dislivello tra il bordo della vasca e il fondo supera m. 0,60, è necessario prevedere una o più scalette a gradini incassati, in relazione alla conformazione della vasca.

Le scalette debbono essere munite di corrimano e debbono essere rigidamente ancorati alla struttura della vasca. Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le pareti verticali della vasca, deve essere non inferiore a cm. 5 e non superiore a cm. 10 ad eccezione del gradino di sommità per il quale lo spazio libero non deve essere superiore a mm. 8.

* 3.9.26 Marcature

Devono essere segnalati con apposite apposte marcature sul bordo della vasca almeno i valori minimi e massimi della profondità e devono, altresì, essere evidenziati i tratti in

corrispondenza dei quali avviene una variazione della pendenza del fondo.

3.9.27 Banchine perimetrali

Fermo restando il rispetto della superficie complessiva prevista dal D. M. Interni del 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per impianti sportivi), lungo tutto il perimetro della vasca vi deve essere una banchina transitabile di larghezza non inferiore a m. 2.

Dette banchine dovranno avere, preferibilmente, le seguenti dimensioni minime:

- per le piscine fino a m. 25 di lunghezza, m. 2,50 per i lati lunghi e m. 4 per i lati corti e per il distacco tra due vasche contigue;
- per le piscine con lunghezza da m. 25 a m. 50, m. 3,50 per i lati lunghi e m. 6 per i lati corti e per il distacco tra due vasche contigue.

* Le acque decadenti dalle banchine perimetrali devono essere convogliate in fognatura. A tal fine, per evitare ogni possibile loro immissione in vasca o nel sistema di ricircolo, le banchine perimetrali devono avere una pendenza del 3% opposta alla vasca, ovvero deve essere adottata ogni altra soluzione che raggiunga il medesimo risultato.

All'interno dell'area destinata alle attività di balneazione, deve essere collocato almeno un punto di erogazione di acqua potabile.

* Devono essere posti a disposizione per un loro pronto impiego salvagenti regolamentari dotati di fune di recupero.

Tutti gli spazi percorribili a piedi nudi devono avere superficie antisdrucchiolevole.

3.9.28 Spazi direttamente connessi alle attività natatorie

Ove previsti, debbono possedere idonee caratteristiche igienico-ambientali per assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza, essere accessibili solo attraverso i passaggi obbligati previsti per l'accesso alle vasche di cui al successivo art. 3.9.29.

Nelle piscine scoperte gli spazi di cui sopra devono avere una superficie minima pari a 1,5 volte la superficie delle vasche escluse la banchine perimetrali di cui al precedente art. 3.9.27

* 3.9.29 Passaggi di accesso in vasca

L'accesso dei frequentatori alla vasca e/o il ritorno alla vasca dalle aree esterne a quella delle attività balnearie (servizi igienici, docce, zona ristoro, solarium, prato, ecc.), deve avvenire attraverso un passaggio obbligato dotato di vasca lavapiedi alimentata in continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante e/o antimicotica. Tale vasca deve essere realizzata dimensionalmente e strutturalmente in modo da rendere completa l'immersione dei piedi, compresi gli zoccoli, nella soluzione stessa e deve avere una lunghezza non inferiore a m1,50 e un battente di cm16.

B.2) Sezione servizi

* vedasi art. 3.9.66.

3.9.30 Sezione servizi accessibili ai frequentatori: Caratteristiche generali

La sezione servizi comprende l'atrio di ingresso, gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici e il pronto soccorso.

I pavimenti e le pareti, per un'altezza di almeno 2 m., devono essere di materiale impermeabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile e adeguata pulizia e non devono costituire danno per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti impiegati.

I pavimenti devono essere in materiale antisdruciolevole e devono essere dotati di griglie o pilette di scarico, comunque sifonate, per lo smaltimento delle acque di lavaggio.

* Le vetrate, opportunamente segnalate, devono essere realizzate con vetri di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura non produca danno alle persone.

3.9.31 Ingresso

L'atrio d'ingresso deve assicurare le funzioni di smistamento degli utenti e dell'eventuale pubblico verso le zone ad esso riservate.

3.9.32 Spogliatoi

* Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi (o con calzature espressamente previste per l'uso nelle sole aree destinate all'attività di balneazione). Pertanto ingresso ed uscita devono essere distinti.

Gli spogliatoi possono essere del tipo a rotazione, singoli o collettivi.

* Il numero di posti spogliatoio non deve essere inferiore a 1/9 della superficie complessiva delle vasche.

Gli spogliatoi collettivi e quelli singoli devono assicurare una superficie minima di mq. 1,5 per persona.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione devono avere una dimensione minima di 1,2x0,9.

Le pareti delle cabine devono avere uno spazio libero fra pavimento e parete di almeno 20 cm. e di un ulteriore spazio libero tra parete e soffitto.

Le porte devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine chiuse si blocchino dall'interno.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività diverse da quelle di balneazione (es.: palestre) gli spogliatoi devono essere distinti da quelli delle altre attività.

3.9.33 Deposito abiti

Il deposito degli abiti può essere effettuato sia con sistemi individuali sia con sistemi collettivi.

Nel sistema individuale gli abiti dovranno essere collocati in armadietti chiudibili, dotati di griglie di aerazione, sollevati dal pavimento almeno di cm. 20.

Nel sistema collettivo gli abiti dovranno essere collocati in appositi contenitori e consegnati al banco di consegna e ritiro, accessibili dalle zone a piedi nudi. I contenitori dovranno essere sistemati in modo da garantirne la conservazione in condizioni igieniche.

*** 3.9.34 Servizi igienici**

Le piscine aperte al pubblico, fermo restando il rispetto delle normative in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, devono avere almeno:

- non meno di 2 WC ogni 100 utenti o frazione, suddivisi in eguale misura tra uomini e donne e, i locali WC devono avere superficie non inferiore a mq. 1,00, ed essere dotati di regolamentare spazio di disimpegno non comunicante direttamente con gli spogliatoi, essere dotati di tazza alla turca per almeno i 2/3;
- una doccia ogni 15 utenti, suddivise in eguale misura tra uomini e donne e, comunque, non meno di 2; le docce devono essere in parte chiudibili; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli, in numero pari ai posti doccia;
- un lavabo, o punti di erogazione per lavabi comuni, ogni 25 utenti, a comando non manuale, con distributori di sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso. Negli spazi antibagno deve, comunque, essere disponibile almeno un lavabo ogni 3 servizi.

Nell'ambito dei locali servizi dovranno essere installati dispositivi lavapiedi con erogazione di soluzione disinfettante.

3.9.35 Pronto soccorso

Ogni piscina, al fine di consentire prestazioni di pronto soccorso agli infortunati, deve essere dotata di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo, costituito da un ambiente di superficie non inferiore a mq. 9, completo delle attrezzature e dei prodotti terapeutici indicati al successivo art. 3.9.56 e dotato di lavabo con acqua potabile.

Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

In detto ambiente deve essere sempre possibile il collegamento telefonico con l'esterno.

C) CARATTERISTICHE DELL'ACQUA E SEZIONE IMPIANTI TECNICI

3.9.36 Requisiti dell'acqua delle piscine

Per l'alimentazione delle vasche e per gli usi igienico sanitari deve essere utilizzata esclusivamente acqua che possieda tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti norme, esclusa la temperatura.

La potenzialità di approvvigionamento deve essere in grado di assicurare il fabbisogno idrico giornaliero, calcolato sul numero massimo di frequentatori giornalieri nella misura di almeno 60 litri/giorno per ogni frequentatore.

La rete di approvvigionamento idrico deve essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito delle vasche.

Per quanto concerne l'acqua contenuta in vasca si applicano i parametri analitici contenuti nel documento redatto dall'ASL (ex L.R. 67/85) allegato al presente capitolo.

*** 3.9.37 Circolazione dell'acqua nelle vasche**

La temperatura dell'acqua in vasca deve risultare uniforme in tutto il bacino.

In nessun caso l'acqua di immissione deve essere introdotta in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento.

Durante le operazioni di pulizia deve essere commutato il flusso dell'acqua di tracimazione verso il previsto sistema di scarico in fognatura o altro sistema di smaltimento.

***3.9.38 Ricircoli**

Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo.

L'acqua di ogni vasca deve essere completamente riciclata nell'impianto di trattamento rispettando i seguenti tempi massimi:

- vasche per nuotatori: 6 ore
- vasche per bambini: 3 ore
- vasche ricreative: 4 ore
- vasche ricreative attrezzate: 4 ore
- vasche per tuffi ed attività subacquee: 6 ore
- vasche polifunzionali: va adottato il tempo più restrittivo in relazione alle attività praticabili in vasca.

Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire in modo continuo ed uniforme, attraverso i sistemi di tracimazione.

Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività di balneazione per un periodo non inferiore alle 8 ore, può essere consentito un tempo massimo di riciclo di 8 ore.

*** 3.9.39 Reintegri e rinnovi**

Quando il numero giornaliero dei frequentatori è calcolabile attraverso i programmi di attività prevista, deve essere immessa giornalmente e con uniforme continuità, una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno 30 litri per frequentatore.

Nelle piscine per le quali l'attività balneatoria non è programmabile deve essere immessa nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno il 5% del volume d'acqua in vasca.

Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e le strutture devono essere sanificate.

Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.

*** 3.9.40 Locali adibiti al trattamento dell'acqua**

Nei locali in cui sono collocati gli impianti di trattamento dell'acqua, le apparecchiature di trattamento devono essere separate dai contenitori delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri additivi e delle relative apparecchiature di dosaggio.

Detti locali devono essere adeguatamente ventilati e separati dalla centrale termica.

3.9.41 Alimentazione delle vasche

Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto a condizione che ogni vasca posseda il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni delle singole vasche.

Devono essere previsti dispositivi per il facile controllo delle portate di ricircolo per ogni singola vasca e per il prelievo dei campioni dell'acqua di approvvigionamento, dell'acqua di immissione in vasca, e dell'acqua in uscita dalla vasca.

3.9.42 Prefiltri

A monte delle pompe devono essere installati prefiltri facilmente ispezionabili costituiti da un involucro contenente un cestello asportabile con maglia a fori di 5-8 mm.

Uno stesso prefiltro può essere utilizzato per più filtri.

Nei periodi di attività, i prefiltri devono essere puliti quotidianamente.

3.9.43 Pompe

Le pompe di circolazione in servizio debbono essere in numero pari a quello dei filtri.

Deve essere comunque installato un numero supplementare di pompe, predisposte per una rapida attivazione ed atte a garantire un'adeguata riserva non inferiore al 30% delle unità necessarie e, comunque, non meno di una .

3.9.44 Filtri

Il numero delle unità filtranti in servizio è subordinato alle dimensioni, alle caratteristiche dell'impianto e ai tempi di ricircolo.

Le unità filtranti devono avere caratteristiche operative analoghe.

Deve essere, altresì, installato, pronto per l'attivazione, un adeguato numero di unità filtranti, comunque, non inferiore al 30% del numero delle unità necessarie e, comunque non meno di una.

Devono, inoltre, essere previste apparecchiature in grado di verificare l'efficienza dei filtri.

Le unità filtranti devono essere rigenerate, con risciacquo in controcorrente, quando la perdita di carico del filtro eccede di 0,5 bar quella dichiarata a filtro pulito.

3.9.45 Riscaldamento

L'acqua filtrata deve essere avviata ad apparecchiature di riscaldamento, quali scambiatori di calore, diffusori di vapore, ecc.

* La regolazione della temperatura dell'acqua nella vasca deve essere automatizzata e garantire valori compresi tra 26 e 32 °C nelle vasche per bambini e 24-32 °C nelle altre.

Non è consentito immettere vapore direttamente nell'acqua in vasca.

3.9.46 Sostanze per il trattamento dell'acqua

L'aggiunta delle sostanze per il trattamento dell'acqua (disinfettanti, flocculanti, regolatori di pH, ecc.) deve avvenire per mezzo di dosatori che ne garantiscano il giusto dosaggio in funzione dell'impiego previsto.

Tali sostanze devono essere conservate nelle loro confezioni originali.

D) REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI

3.9.47 Requisiti termoigrometrici e di ventilazione

* Nella sezione attività natatorie delle piscine coperte la temperatura dell'aria non deve essere inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

* L'umidità relativa dell'aria non deve superare in nessun caso il valore limite del 70%.

La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10 m/s e deve essere assicurato un ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc/h per mq di vasca.

* Nelle altre sezioni destinate ai frequentatori, quali spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso ecc., la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 24 °C per le piscine coperte.

In assenza di regolamentare aerazione naturale deve essere garantito il rispetto di quanto previsto nel Cap. 4 .

3.9.48 Requisiti illuminotecnici

*Nelle sezioni delle attività natatorie, l'illuminazione artificiale deve assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori e il controllo da parte del personale.

In ogni caso il livello di illuminazione sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua non deve, in nessun punto, essere inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori, l'illuminazione artificiale deve assicurare un livello minimo di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti chiusi illuminati naturalmente deve essere garantito un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% , che si ritiene raggiunto quando è realizzata una superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie, in pianta, del pavimento.

Deve essere previsto un impianto di illuminazione d'emergenza.

3.9.49 Requisiti acustici

Nella sezione delle attività natatorie delle piscine coperte, il tempo di riverbero non deve, in nessun punto, essere superiore a 1,6 s.

Il livello di rumore generato dagli impianti e da altre sorgenti installate non deve superare il limite di 50 dBA LEQ misurato in ogni punto di utilizzazione dell'ambiente.

E) DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE, DI MATERIALI E DI SERVIZI PER IL PERSONALE ADDETTO

E.1) Dotazione di personale

*** 3.9.50 Responsabile della piscina**

Per ogni piscina deve essere individuato un responsabile che risponde giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell'impianto.

Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza del responsabile o di altra persona all'uopo delegata.

*** 3.9.51 Assistenti ai bagnanti**

In ogni piscina deve essere assicurata la presenza continua di almeno due assistenti bagnanti secondo le modalità previste dal D.M. interni del 18 marzo 1996.

*** 3.9.52 Addetto agli impianti tecnologici**

Ogni piscina deve disporre di un addetto agli impianti tecnologici, che può anche essere individuato in personale o ditte esterne, purché sia garantito il pronto intervento.

3.9.53 Personale sanitario

* Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina regolarmente abilitato.

Ove la distanza della piscina da una struttura pubblica di pronto soccorso sia tale da non garantire un rapido intervento, devono essere stipulate apposite convenzioni con medici e/o strutture sanitarie che garantiscano la rapidità dell'intervento.

*** 3.9.54 Servizi igienici e spogliatoi per il personale.**

Le piscine devono essere dotate di servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto, rispondenti per numero e caratteristiche a quanto previsto dal successivo Cap. 11 del presente Titolo.

E.2) Dotazione di attrezzature e materiali

*** 3.9.55 Materiale di soccorso**

Nel locale di primo soccorso i farmaci di primo impiego e il materiale di medicazione devono risultare completamente disponibili e immediatamente utilizzabili.

Le apparecchiature mediche devono essere tenute sempre in efficienza ed essere revisionate almeno una volta al mese.

Deve essere assicurata almeno la disponibilità di:

- a) farmaci di primo impiego atti a far fronte a condizioni critiche rapidamente controllabili;
- b) materiali di medicazione;
- c) strumentario per intervento di primo soccorso: pallone di Ambu, apribocca, bombola di ossigeno, coperta, sfigmomanometro;
- d) lettino medico;
- e) barella a cucchiaino.

* 3.9.56 Materiale di pulizia e disinfezione

Oltre ai prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua, devono essere disponibili materiali per la pulizia e la disinfezione ambientale, che devono essere conservati in appositi locali asciutti e aerati, in quantità tale da assicurare scorte sufficienti a coprire le esigenze di impiego per un periodo non inferiore a dieci giorni di esercizio.

F) ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE

* 3.9.57 Pulizia e disinfezione

In tutti gli ambienti e sezioni della piscina devono essere quotidianamente effettuate una accurata pulizia.

Nella sezione delle attività natatorie, nei servizi igienici e in tutte le zone con percorso a piedi nudi, pavimenti e pareti devono essere sempre mantenuti in condizioni igieniche idonee utilizzando sostanze efficaci ed innocue.

Ogni piscina deve essere dotata di attrezzature idonee alla pulizia del fondo e delle pareti della vasca, a vasca piena, nonché di attrezzature per l'asportazione del materiale galleggiante.

In occasione dello svuotamento periodico della vasca si deve provvedere ad una radicale pulizia e disinfezione del fondo e delle pareti della vasca con revisione dei sistemi di circolazione dell'acqua.

La preparazione e l'erogazione di soluzioni disinfettanti devono avvenire con sistemi centralizzati.

Almeno una volta all'anno deve essere praticata la disinfestazione e la derattizzazione del complesso piscina.

* 3.9.58 Allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto

L'allontanamento delle acque di rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento degli impianti di alimentazione delle vasche, deve essere realizzato in conformità alle vigenti norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Potranno essere imposte dall'Autorità Competente modalità di scarico atte a consentire un regolare deflusso con il ricettore dello scarico.

* 3.9.59 Allontanamento dei rifiuti solidi

Nella piscina devono essere collocati, in congruo numero, idonei contenitori di rifiuti solidi, che vanno svuotati almeno quotidianamente.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi deve avvenire attraverso il servizio di nettezza urbana con le modalità previste dai vigenti regolamenti locali in materia.

* 3.9.60 Regolamento

All'ingresso dell'impianto deve essere esposto, ben visibile, il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori.

* 3.9.61 Abbigliamento dei frequentatori

Nei percorsi a piedi nudi, per i frequentatori, è obbligatorio l'uso di zoccoli di legno o ciabatte di plastica o gomma.

I frequentatori prima di accedere alla vasca devono sottoporsi alla doccia.

Per l'accesso in vasca è obbligatorio l'uso della cuffia.

* 3.9.62 Controlli

Il responsabile della piscina è tenuto a predisporre opportuni controlli per la verifica del corretto funzionamento dello stesso.

Le risultanze dei controlli devono essere riportate su un apposito registro con le modalità previste dal successivo art.3.9.66.

* 3.9.63 Registri dei controlli

Il registro dei controlli va conservato all'interno della piscina a disposizione degli organi di controllo per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni.

Il registro deve riportare le principali caratteristiche tecnico funzionali dell'impianto:

- a) dimensioni, volume e capienza massima di ogni vasca;
- b) numero, tipo e caratteristiche dei filtri;
- c) numero, potenza e portata delle pompe;
- d) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua.

Giornalmente devono essere registrati:

1. i risultati delle analisi;
2. il numero di frequentatori presenti nelle aree di attività natatoria, rilevato due volte al giorno;
3. il numero totale giornaliero di frequentatori;
4. quantità giornaliera di acqua di reintegro;
5. nome chimico e quantità totale di ogni sostanza (additivi, disinfettanti e flocculanti) utilizzata per il trattamento dell'acqua).

G) SEZIONE DESTINATA AL PUBBLICO E AD ATTIVITA' AUSILIARIE

* 3.9.64 Sezione destinata al pubblico

Ove sia prevista una sezione per il pubblico, i percorsi e le aree destinati al pubblico (atrio, posti per spettatori, spazi accessori,

servizi igienici, ecc.) devono essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori delle vasche, in modo da evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone.

Le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico devono essere opportunamente convogliate e raccolte onde impedire che possano refluire verso l'area di pertinenza dei frequentatori. Il numero dei servizi igienici per il pubblico (spettatori) va calcolato secondo quanto previsto dal D.M. Interni del 18 marzo 1996.*

***3.9.65 Sezione attività ausiliarie**

Ove siano previste aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle natatorie, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., dette aree devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori e dal pubblico siano nettamente separati e non vi sia interferenza dei relativi percorsi.

Per i casi applicabili, devono, inoltre, essere osservate le norme di cui al D.M. 18 marzo 1996

H) PISCINE ESISTENTI

3.9.66 Norme di adeguamento

Le piscine già esistenti dovranno essere adeguate a quanto previsto dagli articoli o parti di articoli contrassegnati con asterisco (*), entro il termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente capitolo.

Per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti, in materia di igiene, della presente normativa purchè le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

A motivata e documentata richiesta potranno adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente capitolo, purchè tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

Qualora gli adeguamenti non siano realizzabili per vincoli di natura urbanistica-edilizia o per esigenze tecniche documentate, il numero massimo di frequentatori potrà essere conseguentemente ridotto.

